

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 31 ottobre 2025

Nr. 43 - 2025

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di ottobre in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Ex impatriati: redditi da piani di incentivazione azionaria fuori dal regime agevolato
2. Bonus ristrutturazioni edilizie 2025: spetta nella misura del 36% ai soggetti residenti all'estero
3. Esenzione imposta donazione: nuda proprietà e diritti di voto di controllo ai figli
4. Superbonus: la donazione non evita la tassazione delle plusvalenze
5. *Transfer pricing*: non ammesso il confronto con imprese non omogenee
6. Agevolazione prima casa esclusa in caso di locazione
7. Errori nella dichiarazione integrativa risolvibili in giudizio

Ex impatriati: redditi da piani di incentivazione azionaria fuori dal regime agevolato

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 28 ottobre 2025, n. 274, ha chiarito che i redditi derivanti da piani di incentivazione azionaria maturati durante la permanenza in Italia di un lavoratore impatriato, ma percepiti in un periodo successivo, in cui lo stesso risulta residente all'estero, sono imponibili in Italia secondo le regole ordinarie, senza possibilità di applicare il regime agevolativo, dal momento che rileva il trattamento fiscale vigente al momento della percezione del reddito.

Il caso esaminato era relativo a tre ex dipendenti di una società residente in Italia che avevano fruito del previgente regime agevolativo degli impatriati, ai sensi dell'articolo 16 del DLgs n. 147/2015, nel periodo 2021-2024, e che nel corso del 2025 si sono trasferiti in Grecia.

I piani di incentivazione azionaria erano stati assegnati durante la permanenza in Italia, con esercizio dell'opzione nel 2025, periodo d'imposta in cui i lavoratori risultano residenti in Grecia.

L'Agenzia ha chiarito che gli emolumenti derivanti dai piani di incentivazione azionaria, inclusi nella categoria dei redditi di lavoro dipendente, debbano essere assoggettati a imposizione secondo le regole ordinarie in Italia.

Si tratta di incentivi maturati dagli ex dipendenti nel 2025, anno in cui gli stessi sono fiscalmente residenti in Grecia, ma riferibili all'attività svolta dagli stessi quando erano residenti in Italia e fruivano del regime speciale sui lavoratori impatriati.

Inoltre, l'Agenzia ha richiamato la Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Grecia (articolo 15, paragrafo 1) che prevede che "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe" siano imponibili nello Stato di residenza del dipendente se qui viene svolta l'attività lavorativa.

L'espressione "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe", come specificato dal Commentario all'articolo 15 del Modello Ocse, include anche i compensi in natura, fra cui le stock option.

La potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che tali compensi in natura derivino da un'attività di lavoro dipendente svolta in tale Stato, non essendo rilevante la circostanza che il momento di erogazione è diverso.

Considerato che, anche ai fini convenzionali, sussiste il diritto dello Stato italiano di tassare alla fonte i redditi derivanti dalla partecipazione ai piani di incentivazione azionaria, per la parte riferita all'attività prestata in Italia, l'Agenzia ha concluso che la società in esame, in qualità di sostituto d'imposta, deve assoggettare a tassazione i suddetti redditi applicando la ritenuta alla fonte.

Infine, in tema di bonus percepiti successivamente alla fruizione del regime sugli impatriati, l'Agenzia, richiamando la Circolare n. 33 del 2020, ha confermato che, nell'ipotesi di bonus erogato in un periodo di imposta in cui l'impatriato è fuoriuscito dal regime agevolativo, questo bonus concorrerà alla formazione del reddito complessivo secondo le regole ordinarie, e non potrà di conseguenza godere del citato regime agevolato *ratione temporis*.

Di talché, gli emolumenti erogati dalla società agli ex dipendenti e percepiti nel corso del 2025 dovranno essere tassati in Italia con il regime ordinario anche se riferibili all'attività svolta durante il periodo di fruizione del regime speciale per sugli impatriati.

Bonus ristrutturazioni edilizie 2025: spetta nella misura del 36% ai soggetti residenti all'estero

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 27 ottobre 2025, n. 273, ha chiarito che un cittadino italiano fiscalmente residente in Svizzera può beneficiare della detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2025 sull'abitazione utilizzata saltuariamente in Italia.

La residenza estera fa escludere che l'immobile sia adibito ad abitazione principale e, di conseguenza, l'applicazione della detrazione maggiorata al 50%.

Nel caso esaminato, il richiedente, nel 2025, aveva realizzato interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo su una casa di sua proprietà situata in Italia, dove si recava per soggiorni personali, vacanze e adempimenti amministrativi e fiscali.

L'interessato ha chiesto all'Agenzia se potesse beneficiare della detrazione Irpef del 50% o del 36% per le spese sostenute, considerando la sua particolare condizione fiscale.

L'Agenzia ha chiarito che l'istante può beneficiare della detrazione d'imposta del 36%, ma non di quella del 50%, perché all'immobile manca il requisito di abitazione principale, presupposto indispensabile per l'accesso allo sconto maggiorato.

A tal riguardo, l'Agenzia ha ricordato, innanzitutto, che l'articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione Irpef per interventi di recupero edilizio. La legge di bilancio 2025 ha rimodulato il regime in modo significativo.

Salvo alcune eccezioni, è stata confermata la detrazione del 36% per le spese sostenute nel 2025 e portato al 30% la detrazione per gli anni 2026 e 2027 per un importo complessivo non superiore a 96mila euro per unità immobiliare.

L'aliquota sale al 50% nel 2025 e al 36% nel biennio 2026-2027 se l'immobile oggetto degli interventi è adibito ad abitazione principale dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Per abitazione principale si deve intendere l'immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la residenza all'estero esclude che l'immobile posseduto in Italia possa essere considerato dimora abituale.

Automaticamente, in tal caso, viene a cadere, quindi, il requisito di "abitazione principale" necessario per accedere alla detrazione del 50%.

Tanto premesso, con specifico riferimento al caso di specie, dal momento che l'istante è fiscalmente residente in Svizzera ed è iscritto all'Aire, la casa ristrutturata in Italia, non può essere considerata abitazione principale ai fini fiscali.

Infatti, l'immobile viene utilizzato solo durante i soggiorni in Italia per vacanze o esigenze amministrative e l'uso occasionale non soddisfa il requisito della dimora abituale, che implica una presenza stabile e continuativa.

Esenzione imposta donazione: nuda proprietà e diritti di voto di controllo ai figli

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 27 ottobre 2025, n. 271, ha chiarito che la donazione della nuda proprietà della quota di maggioranza, con contestuale trasferimento dei diritti di voto di controllo ai figli, è esente da imposta secondo l'art. 3, c. 4-ter, TUS, se il controllo è mantenuto per almeno 5 anni.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni riguardo al trasferimento della nuda proprietà delle quote di maggioranza di una società a favore dei discendenti.

Il caso esaminato trae origine dall'istanza di una contribuente intenzionata a riallocare il patrimonio familiare mediante la donazione ai figli, in comunione tra loro, della nuda proprietà della quota di maggioranza di una società, mantenendo per sé il diritto di usufrutto e una quota minoritaria.

Fondamentale nella struttura dell'operazione è la presenza di una convenzione nell'atto di donazione che trasferisce ai figli la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, realizzando così il controllo di diritto secondo l'articolo 2359 c.c.

La disciplina aggiornata dall'articolo 3, comma 4-ter, del DLgs n. 346/1990, come modificata dal DLgs n. 139/2024, prevede che l'esenzione si applichi ai trasferimenti di partecipazioni che conferiscono il controllo, a condizione che questo venga mantenuto per almeno cinque anni dal trasferimento.

L'agevolazione si estende anche ai trasferimenti in comunione, purché i diritti siano esercitati da un rappresentante comune designato tra i beneficiari.

Nel caso in questione, l'Agenzia ha riconosciuto che la donazione della nuda proprietà del 95% delle quote, unitamente al trasferimento dei diritti di voto, consente ai figli di acquisire e mantenere il controllo richiesto dalla normativa.

La presenza di particolari diritti riservati alla donante nello statuto non incide, secondo l'Amministrazione, sulla sussistenza del controllo in capo ai figli, che potranno esercitarlo tramite il rappresentante comune.

L'Agenzia ha, infine, ricordato che il mancato rispetto delle condizioni comporta la decadenza dal beneficio e la conseguente applicazione dell'imposta in misura ordinaria, oltre a sanzioni e interessi.

Superbonus: la donazione non evita la tassazione delle plusvalenze

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 30 ottobre 2025, n. 62, ha chiarito che la provenienza per donazione dell'immobile non basta ad evitare la tassazione delle plusvalenze legate alle ristrutturazioni col beneficio del Superbonus.

Un contribuente aveva ricevuto in donazione dalla madre nel 2012 un'unità immobiliare, sulla quale anni erano stati eseguiti interventi di riqualificazione agevolati con il superbonus, poi completati alla fine del 2024.

In questo lasso di tempo l'immobile non era mai stato adibito ad abitazione principale.

Ora, in vista di una possibile vendita, veniva chiesto all'Agenzia delle Entrate di chiarire gli effetti della provenienza donativa ai fini della tassazione delle plusvalenze.

In primis, l'Agenzia ha ripercorso la disciplina di questa forma di tassazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, per colpire chi ha ristrutturato immobili con l'ex 110% per poi rivenderli. L'obiettivo di quella norma è, nella sostanza, recuperare in parte il vantaggio economico emerso con quelle operazioni a carico delle casse pubbliche.

In altri termini, se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea di principio, imponibile tranne nell'ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l'immobile per successione oppure qualora l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un suo familiare) per il periodo minimo indicato dalla norma.

Quindi, avere adibito ad abitazione principale l'immobile per i tempi indicati dalla legge o averlo ricevuto per successione consente di evitare questa forma particolare di tassazione.

Secondo l'Agenzia, però, la donazione non può essere assimilata alla successione. E, quindi, non consente di beneficiare di un trattamento agevolato. In questo caso, allora, non opera l'esclusione prevista dalla norma atteso che, in base a quanto dichiarato, l'immobile che l'istante intende cedere non è stato acquisito per successione, bensì per donazione (anche se il donante l'aveva ricevuto per successione), né è stato adibito ad abitazione principale.

Quindi, la vendita effettuata prima di dieci anni dalla conclusione degli interventi sarà tassata in modo più sfavorevole.

Transfer pricing: non ammesso il confronto con imprese non omogenee

La Corte di giustizia tributaria di I grado di Bergamo, con la sentenza n. 451/1/2025, ha statuito che, nell'effettuare l'analisi dei prezzi di trasferimento mediante il metodo del margine netto della transazione (Tnmm), incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, anche con presunzioni, che il prezzo praticato nelle transazioni commerciali tra la ricorrente e le altre società infragruppo sia inferiore a quello «normale». A tal fine, la scelta dei «comparabili» è decisiva.

Di conseguenza, è infondato un accertamento basato su un *benchmark* costituito da un panel di imprese operanti in mercati diversi da quello dell'impresa in verifica e di dimensioni (in termini di dipendenti e di investimenti) non omogenee con quelle dell'azienda stessa.

La Corte ha fatto propri principi emergenti dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale, nell'applicare il metodo del margine netto, è necessario che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti e di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività.

Del resto, le linee guida italiane in materia di transfer pricing (Dm 14 maggio 2018) sono dettagliate nel definire il concetto di «comparabilità» dell'operazione in verifica con quella di confronto e dispongono che, in presenza di differenze tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato, deve essere possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità alle condizioni dell'operazione non controllata, così da eliminare gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione.

Agevolazione prima casa esclusa in caso di locazione

La Corte giustizia tributaria di II grado del Lazio, con la sentenza n. 804/2025, ha statuito che la locazione, seppur parziale, dell'immobile adibito ad abitazione principale, per il quale il contribuente invochi l'agevolazione prima casa determina il disconoscimento del trattamento agevolato, con conseguente legittimità dell'accertamento Imu sull'immobile.

Un contribuente aveva presentato ricorso in primo grado, contro l'avviso di accertamento notificato dal Comune con cui veniva recuperata l'Imu su un suo immobile. In primo grado l'ente comunale non si costituiva e il collegio respingeva le doglianze di parte ritenendole infondate.

Il contribuente, quindi, presentava appello, chiedendo la riforma totale della sentenza impugnata, e insistendo, in particolare sulla spettanza dell'agevolazione per la cosiddetta "prima casa" sull'immobile assoggettato dall'ufficio tributi dell'ente comunale.

Lo stesso, assumeva l'appellante, era infatti adibito ad abitazione principale sua e della sua famiglia e, pertanto, risultava illegittima l'Imu richiesta con l'avviso comunale.

Il collegio laziale ha però respinto l'appello del contribuente, osservando che, pur essendo un dato certo che l'immobile fosse destinato ad abitazione principale del contribuente e della sua famiglia, era altrettanto vero che lo stesso, costituito da due piani, veniva locato a terzi per uno di essi.

Ebbene tale locazione del secondo piano a un soggetto terzo escludeva in radice la possibilità di riconoscere l'esenzione dal pagamento dell'Imu riservata agli immobili adibiti a "prima casa".

Errori nella dichiarazione integrativa risolvibili in giudizio

La Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano, con la sentenza n. 1176/2025, ha statuito che gli errori che il contribuente ha commesso non solo nella presentazione della dichiarazione originaria ma che ha riproposto, sempre erroneamente, anche nella dichiarazione integrativa, possono

essere risolti dal giudice nel corso del giudizio, nel quale la Corte, in base a idonea prova documentata, può imporre il riconoscimento di alcune voci di costo che l'Ufficio aveva invece escluso.

Nel caso esaminato, una ditta individuale aveva presentato ricorso contro una cartella di pagamento emessa in seguito a controlli automatizzati ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973, con la quale si rilevavano omessi versamenti delle imposte dirette e dell'IVA.

La ricorrente sosteneva l'illegittimità della cartella a fronte delle risultanze di essa derivanti dalla considerazione degli errori esposti nella dichiarazione, che venivano persino emendati attraverso la presentazione di una ulteriore dichiarazione integrativa.

Ciò, posto, la ricorrente si trovava a dover però far rilevare come anche quest'ultima contenesse degli errori, soprattutto relativi all'inserimento di rilevanti voci di costo, e invocava al riguardo la

rettificabilità ad ampio raggio della dichiarazione, al fine di non rendere il prelievo fiscale indebito ab origine.

L'Ufficio, dal suo canto, insisteva, sulla presenza dell'ulteriore errore consistente nella trasmissione di una seconda e ultima dichiarazione integrativa recante gli stessi dati dell'originaria, sulla quale lo stesso, correttamente, aveva quindi effettuato il controllo automatizzato riscontrando l'omesso o carente versamento dell'imposta.

Investita della questione, la Corte meneghina ha accolto il ricorso, rilevando in primo luogo che il ruolo da cui era derivata la cartella opposta scaturiva dalla dichiarazione integrativa ritrasmessa dalla parte e contenente, tuttavia, ancora degli errori riconducibili alla prima dichiarazione asseritamente emendata.

Il giudice, soffermandosi sulla documentazione relativa ai costi sostenuti, ne appurava l'effettività e riteneva di doverli riconoscere.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Monthly Roundup

 OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE

di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di ottobre 2025

Il controverso trattamento IVA dei TP adjustments

In un contesto economico transfrontaliero in continua evoluzione, rivestono particolare importanza, anche in ambito IVA, gli aggiustamenti di prezzo effettuati infragruppo per conformarsi al principio di libera concorrenza previsto in materia di transfer pricing. Qualora tali aggiustamenti risultino rilevanti ai fini IVA, l'omessa gestione degli obblighi correlati potrebbe comportare, quale corollario, conseguenze sul piano sanzionatorio.

[→ Leggi di più](#)

La rinuncia ai crediti da parte di soci non residenti: l'orientamento dell'AIDC

Con la pubblicazione della norma di comportamento n. 232 del 9 ottobre 2025, l'AIDC ha preso una posizione netta sull'applicazione dell'art. 88, c. 4-bis, del TUIR alle rinunce ai crediti effettuate da soci persone fisiche non residenti di società italiane. Il documento precisa che la rinuncia ad un credito originariamente sorto in capo al socio, non rientra nell'ambito di applicazione della disposizione, rendendo superflua l'attestazione del valore fiscale del credito rinunciato.

[→ Leggi di più](#)

L'esteroinvestizione naviga in acque IVA

La sentenza n. 23842/2025 della Corte di cassazione affronta in chiave innovativa il tema dell'esteroinvestizione, trasladando dall'ambito delle imposte dirette a quello dell'imposta sul valore aggiunto. Il caso in questione consente alla Suprema Corte di ridefinire il concetto di "sede effettiva" alla luce del diritto unionale e del principio di effettività economica, superando le presunzioni di abuso fondate sulla mera localizzazione formale. La pronuncia evidenzia che, anche ai fini IVA, la residenza o la stabilità territoriale non possono essere presunte, ma devono risultare da un accertamento concreto dell'attività gestionale e produttiva.

[→ Leggi di più](#)

Carried interest: che confusione...

Nell'ultima settimana, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova serie di risposte ad interpello in tema di carried interest, istituto caro ai contribuenti, foriero purtroppo di valutazioni da parte dell'Agenzia non sempre equilibrate. Il presente contributo si concentra sulla prima delle sei risposte pubblicate, la n. 252/2025, nella quale l'Agenzia sembra aver confuso il piano economico, decisivo per stabilire l'esistenza di un'effettiva assunzione del rischio derivante dall'investimento effettuato dai manager beneficiari del carried interest, con il piano meramente finanziario.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di ottobre 2025

Qualche perplessità sull'IVA indetraibile ritenuta non deducibile

Con la recente ordinanza n. 26340 depositata il 29 settembre 2025 la Suprema Corte ha affrontato il tema della deducibilità dell'Imposta sul valore aggiunto ritenuta indetraibile dal contribuente nel corso di un procedimento di accertamento con adesione, in quanto ricollegabile a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

[→ Leggi di più](#)

Fuori dai casi previsti dall'art. 21bis, il giudicato penale non spiega automatica efficacia nel processo tributario

Con la recente ordinanza n. 26467 depositata il 1° ottobre 2025 la Corte di cassazione ribadisce il proprio orientamento in ordine ai rapporti tra processo penale e processo tributario. Al riguardo, rilevando come non possa invocarsi nella specie l'applicazione dell'art. 21bis d. lgs. 74/2000, ha richiamato il principio secondo cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula <perché il fatto non sussiste>, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario,

ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve rilevarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare.

[→ Leggi di più](#)

Società di comodo: condizioni e limiti alla disapplicazione della disciplina antielusiva

Con l'ordinanza n. 25992/2025, depositata il 24 settembre 2025, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla disciplina delle società "non operative", con particolare riferimento al tema dell'onere probatorio gravante sul contribuente e alla possibilità di dimostrare in sede di giudizio la sussistenza delle oggettive condizioni che impediscono all'impresa il conseguimento dei ricavi presunti, al fine di disapplicare le penalizzazioni derivanti dalla disciplina di cui all'art. 30, L. 724/1994.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

IVA: liquidazione automatica dell'Agenzia in caso di dichiarazione omessa

Liquidazione automatica dell'IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate in caso di omessa presentazione della dichiarazione. È quanto prevede il nuovo articolo 54-bis.1 del DPR n. 633/1972, introdotto dall'articolo 25 della Legge di bilancio per l'anno 2026 – nella versione approvata il 17 ottobre 2025 – il quale dispone che, l'Agenzia delle Entrate può procedere – in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA – entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione annuale IVA – alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici e degli elementi desumibili dalle LIPE.

[→ Leggi di più](#)

IVA e permuta: il valore normale cede il posto al costo dei beni e/servizi scambiati

IVA e permuta: il valore normale cede il posto al costo dei beni e/servizi scambiati. È questa la novità contenuta nell'articolo 35, della Legge di bilancio 2026, nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre 2025, che finalmente allinea la normativa domestica a quella unionale.

[→ Leggi di più](#)

1° luglio 2026: STOP alla compensazione in F24 dei crediti d'imposta con debiti INPS e INAIL

È quanto emerge dalla lettura dell'articolo 26, comma 1, lett. a) della legge di bilancio per l'anno 2026 (testo bollinato) approvata dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre 2025. Intervenendo sul testo dell'articolo 4-bis comma 1, del DL n. 39/2024 viene previsto che i crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del DLgs n. 471/1997, ai fini del pagamento dei debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lett. e), f) e g).

[→ Leggi di più](#)

Tassazione dei dividendi al 5% salva solo con una partecipazione almeno del 10%

Dividendi imponibili per il 5% solo con partecipazioni almeno pari al 10%. È questa una delle modifiche più rilevanti previste dalla Legge di bilancio per il 2026 (art. 18), approvata dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre 2025, che interviene in maniera dirompente sul regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche in regime d'impresa e dai soggetti Ires.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |